Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 21 marzo** — **Numero 69**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. – (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2123 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento di disciplina militare, approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;

Visto lo statuto della « Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta » pel servizio sanitario in guerra;

Visto il regolamento pel tempo di guerra della « Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta » pel servizio sanitario in guerra;

Visto il Nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 4 del nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915 riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta - obblighi disciplinari - riconoscimento di gradi ed aggiunta di cariche al personale dell'Associazione - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Alla gerarchia del personale addetto all'Associazione, prevista dalla tabella II annessa al regolamento di disciplina militare, saranno aggiunte le seguenti cariche, coll'assimilazione a fianco di ciascuna segnata, ed apportate le seguenti modificazioni:

Cariche da aggiungersi.

Direttore generale . . . . a colonnello
Ispettore generale . . . . a tenente colonnello
Direttore di unità ospitaliera . . . . . a maggiore
Vice direttore di unità ospitaliera . . a capitano
Segretario capo . . . . a capitano
Aiutante d'amministrazione . . . . . . a maresciallo capo.

Modificazioni da apportarsi.

Capo sorvegliante di 1ª classe . . . . a sergente maggiore
Capo sorvegliante di 2ª classe . . a sergente ».

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore dal 1° marzo 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero **2110** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visti gli articoli 44, 45 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e l'articolo 30 del regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni 24 aprile e 3 novembre 1914, e 13 novembre 1917 della Camera di commercio e industria di Reggio Emilia;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Reggio Emilia è autorizzata ad imporre una annua tassa sugli esercenti commercio e industria del proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata in base ai redditi segnati nei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*.

Art. 3.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 1.25 per ogni cento lire di reddito imponibile inscritto a ruolo.

Art. 4.

Entro il limite suddetto la Camera ogni anno sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro l'aliquota effettiva della tassa da imporre.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le forme e coi privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa i redditi imponibili non superiori a L. 125.

Art. 7.

Il R. decreto 14 dicembre, n. MDCCCXXXVII è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO
per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria della provincia di Reggio nell'Emilia è autorizzata, per virtù del decreto che approva il presente regolamento a imporre una tassa annua su tutti coloro, persone, Società od enti morali che nel suo distretto esercitano una industria od un commercio, compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B*. La tassa camerale è inoltre applicata sui redditi imponibili di categoria *C* gruppo XXVI accertati ai mediatori, commissionari, agenti o rappresentanti di Compagnie di assicurazioni, di navigazione e di emigrazione. Sono da escludere i redditi accertati: *a*) agli esattori comunali e provinciali; *b*) agli affittuari di fondi rustici diretti lavoratori; *c*) agli affittuari di mobili. Sono pure da escludere: *a* 1°) i redditi imponibili di categoria *B* e *C* i quali da soli non raggiungono il minimo stabilito per l'imposta di ricchezza mobile; *b'*) i redditi accertati ai professionisti per il libero esercizio della loro professione. La esclusione *a'*) non riguarda il reddito degli affittuari di fondi rustici, il quale pure essendo inferiore al minimo stabilito per l'imposta di ricchezza mobile, lo superasse per la concorrenza di altri redditi di categoria *B* e *C* Sarà pure facoltà della Camera accertare d'ufficio i redditi di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Alla tassa camerale sono soggette le ditte e Società che hanno la sede principale dei loro affari fuori del distretto camerale e in esso hanno esercizio di succursali, o succursale, stabilimento, agenzia, deposito o simili filiali, e quelle che avendo esercizio di succursali o filiali, succursale, stabilimento, deposito o simili, fuori del distretto, hanno in esso la sede principale. Il reddito è quello relativo alla filiale o sede principale esistente nel distretto della Camera di commercio. Tali sedi succursali sono passibili di tassazione sempre quando il reddito netto complessivo di tutta l'azienda del contribuente non sia inferiore al minimo dianzi stabilito (art. 46 legge 20 marzo 1910, n. 121 e articoli 31 e 67 regolamento 19 febbraio 1911, n. 245).

Art. 3.

Ogni anno, in base al proprio fabbisogno risultante dal bilancio preventivo, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 4.

L'applicazione della tassa camerale si fa in base ai ruoli principali ed ai ruoli suppletivi trasmessi dall'Agenzia delle imposte.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 67 del predetto regolamento, non più tardi del 20 dicembre di ogni anno, la Camera richiederà ed entro il 15 febbraio dovrà avere ottenuti dall'Agenzia delle imposte dirette gli elenchi, divisi per Comune, dei contribuenti l'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso per le categorie *B* e gruppo XXVI della categoria *C* di cui all'art. 1 con indicazione del rispettivo reddito imponibile. Tali elenchi dovranno essere autenticati dagli agenti delle imposte che li avranno rilasciati.

Art. 6.

Negli elenchi principali dell'anno in corso dovranno essere conglobati anche gli elenchi risultanti dai ruoli suppletivi dell'anno precedente per le categorie sopra accennate.

Art. 7.

Gli elenchi dovranno contenere in ordine alfabetico le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il cognome, nome e paternità dei commercianti o industriali esercenti, e la denominazione delle ditte o società;

c) la qualità dell'esercizio;

d) il domicilio dell'inscritto;

e) il reddito imponibile accertato agli effetti della tassa di ricchezza mobile per le categorie B e C.

Art. 8.

Ottenuti gli elenchi dei redditi di cui ai precedenti articoli, la Camera procederà alla formazione della matricola della tassa in base alla aliquota fissata dalla Camera per ogni 100 lire di reddito imponibile e debitamente approvata (art. 67 del regolamento 18 febbraio 1911, n. 245).

Art. 9.

La matricola verrà trasmessa ai Comuni e pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni esecutivi e conterrà le stesse indicazioni di cui all'art. 7 più la tassa camerale applicata.

La pubblicazione dell'albo pretorio, tanto per la matricola, quanto per i ruoli, sarà effettuata mediante manifesto, col quale sarà reso noto al pubblico che negli uffici del Comune o della Camera trovansi esposti la matricola e i ruoli dei contribuenti.

Art. 10.

Per le operazioni concernenti sia l'esecutorietà e la pubblicazione del ruolo sia il riassunto dei ruoli consegnati in riscossione agli esattori valgono le norme stabilite dagli articoli 68 e 61 del regolamento alla legge sull'ordinamento delle Camere di commercio.

Art. 11.

Il reclamo in corso, qualora non possa essere risolto prima della riscossione della tassa, non sospende il pagamento, salvo i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

Art. 12.

Risoluti, per quanto è possibile, i reclami insorti ed eseguite le corrispondenti rettifiche sulla matricola, la Camera compila i ruoli, che, previa approvazione del Consiglio camerale, saranno rimessi, in piego raccomandato, al prefetto, il quale, dopo averne accertata la regolarità, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci perchè ne curino la pubblicazione (art. 68 del regolamento).

Art. 13.

Spirato il termine di tale pubblicazione, i ruoli esecutivi saranno rimessi agli esattori comunali per la riscossione delle rispettive partite La consegna sarà fatta dal sindaco del rispettivo Comune con analogo verbale, un esemplare del quale sarà spedito sollecitamente alla Camera di commercio.

Art. 14.

Entro la fine del mese di maggio, le ditte aventi nella provincia di Reggio nell'Emilia succursali, agenzie o filiali dovranno notificare, dietro richiesta rivolta alla Camera di commercio, il reddito loro derivante dagli stabilimenti posti in Provincia. In base a tali dichiarazioni ed alle informazioni che la Camera può procurarsi dalle agenzie delle imposte o dalle altre consorelle, si formerà, entro il mese di giugno, il ruolo delle ditte aventi più sedi, con le medesime norme stabilite per gli altri ruoli.

Art. 15.

Per la ripartizione dei redditi d'accordo con altre consorelle del Regno valgono le disposizioni degli articoli 46 della presente legge e 31 del predetto regolamento.

Art. 16.

Nel caso di cessione di una azienda commerciale o industriale, il rilevatario è solidalmente responsabile col cedente dell'intera tassa camerale per l'intero anno in corso.

Art. 17.

Le eventuali domande di rimborso di tassa per redditi, che essendo stati inscritti nella matricola della Camera, venissero ulteriormente colpiti da altre Camere, dovranno essere presentate entro un mese dall'ingiunzione di pagamento.

Art. 18.

Le domande di rimborso a titolo di cessazione di reddito devono essere presentate alla Camera in carta libera entro un mese dal giorno in cui l'Agenzia delle imposte, od altra autorità competente, abbia deciso lo sgravio della imposta di ricchezza mobile relativa al reddito tassato dalla Camera.

Art. 19.

Il servizio di riscossione delle imposte verrà affidato agli esattori comunali e alle ricevitorie provinciali con la corresponsione dell'aggio e con le norme stabilite dagli articoli 48, 55 della predetta legge e 59 del predetto regolamento.

Art. 20.

Il pagamento della tassa verrà eseguito nelle epoche che verranno determinate dalla Camera allorquando delibererà l'approvazione dei ruoli, avendo cura che le scadenze delle rate coincidano con una delle diverse scadenze stabilite pel pagamento delle imposte dirette. Contro i debitori morosi sarà proceduto agli atti esecutivi in conformità delle vigenti disposizioni per la riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 21.

Il carico degli esattori è costituito dall'ammontare dei ruoli consegnati ai medesimi per la riscossione. Essi rispondono del non riscosso per riscosso.

Art. 22.

L'esazione dell'imposta camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi coi quali viene disciplinata la percezione delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 23.

Gli esattori comunali verseranno poi, entro 12 giorni dalla scadenza, l'ammontare dell'imposta loro data in riscossione al ricevitore provinciale, il quale lo verserà quindi all'Istituto cassiere della Camera.

Art. 24.

Per ottenenere il rimborso delle imposte non esatte gli esattori dovranno comprovarne legalmente la inesigibilità nel termine di tre mesi dalla scadenza della tassa, trascorso il quale gli esattori non avranno diritto ad alcun rimborso. Il rimborso viene ordinato con decreto del presidente.

Art. 25.

A richiesta della Camera gli esattori saranno tenuti a restituire ad essa i ruoli ricevuti, salvo il diritto di farsi un estratto da vidimare dalla Camera per le partite rimaste da esigere.

Art. 26.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento saranno applicabili le leggi, i regolamenti, i decreti Ministeriali ed i capitoli normali vigenti e stabiliti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedono, o siano applicabili.

Visto: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:

CIUFFELLI.

Il numero 316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono istituiti i seguenti capitoli, con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 105-*quater*. Spese per rimettere in grado di funzionare gli uffici metrici di Belluno, Udine e Treviso; per sussidiare l'associazione del lavoro, la quale deve riportare a Venezia le aziende trasportate temporaneamente a Livorno; nonchè per riattivare e sussidiare piccole e medie industrie venendo in aiuto ai piccoli proprietari di esse (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	700,000 —
Cap. n. 106-*ter*. Spese per le scuole industriali delle zone già invase, per restauro dei fabbricati, dei laboratori, delle officine, dei gabinetti, dell'arredamento scolastico, delle collezioni artistiche - Concorso del Ministero, sino al ripristino della vita normale, nelle spese per la refezione scolastica agli alunni delle scuole più popolari - Sussidi ai laboratori-scuole - Contributo nella spesa per la istituzione del laboratorio in Napoli per la lavorazione del cuoio, specialmente nei riguardi della calzatura nazionale - Spese per la istituzione di corsi celeri di insegnamenti tecnici e pratici per la rapida preparazione agli esami di promozione e di licenza degli alunni di ritorno dal fronte - Spese per sussidi e borse di studio a favore dei figli bisognosi dei soldati che tornano dal fronte (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698	1,335,000 —
Cap. n. 106-*quater*. Sussidio straordinario per la costruzione dell'edificio per l'Istituto di istruzione professionale in Roma e per l'arredamento dell'Istituto stesso (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,000,000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. Spese per la istituzione di corsi temporanei accelerati d'insegnamento commerciale pratico e borse di studio pei reduci dal fronte che abbiano interrotto gli studi medi e per borse di studi agli orfani e figli di mutilati di guerra ammessi alle scuole commerciali - Ricostituzione degli impianti danneggiati dalla guerra nelle scuole delle terre già invase ed eventuali impianti nuovi - Contributi a Camere di commercio delle Provincie già invase per la ricostituzione delle loro sedi e dei loro impianti danneggiati o distrutti (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,900,000 —
Cap. n. 107-*bis*-A. (Sotto la nuova rubrica « Politica economica e commercio estero, informazioni commerciali, uffici temporanei » ed il titolo « Informazioni commerciali »). Spese per lo impianto e il funzionamento dell'osservatorio commerciale per l'ampliamento dell'ufficio d'informazioni commerciali e per la propaganda all'estero nel periodo di transizione (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,000,000 —
	5,935,000 —

Art. 2.

Ai capitoli dell'esercizio finanziario 1919-920 corrispondenti a quelli di cui all'art. 1 ed appresso indicati, saranno stanziate le somme per ciascuno esposte:

Cap. n. 105-*quater*	700,000 —
Cap. n. 106-*ter*	1,265,000 —
Cap. n. 106-*quater*	1,000,000 —
Cap. n. 107-v	1,100,000 —
Cap. n. 107-*bis*-A	1,000,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 320 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;
Visti i Nostri decreti 14 luglio 1918, n. 986 e 26 gennaio 1919, n. 68;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Le tariffe postali stabilite col succitato decreto 26 gennaio 1919, n. 68, sono modificate secondo la tabella annessa al presente, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Essa avrà vigore dal 1° marzo 1919 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, eccetto in quanto concerne le stampe periodiche per le quali avrà decorrenza dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Le tariffe applicabili agli oggetti di cui alla seguente tabella, circolanti nell'interno del Regno, nelle Colonie e nella Repubblica di San Marino, sono modificate come segue:

SPECIE DEGLI OGGETTI	Tariffa attuale		Nuova tariffa	
	Pel distretto	Fuori distretto	Pel distretto	Fuori distretto
	Ogni porto di 15 grammi		Ogni porto di 20 grammi.	
Lettere ordinarie	0 10	0 20	0 15	0 25
Biglietti postali	0 10	0 20	0 15	0 25
Cartoline di Stato semplici Cartoline dell'industria privata	0 05	0 10	0 10	0 15
Cartoline illustrate:				
a) con comunicazioni epistolari	0 05	0 10	0 10	0 15
b) soltanto con la firma del mittente e con la data	—	—	0 05	0 05
c) con cinque parole di augurio, ringraziamento, condoglianze, saluti	—	—	0 05	0 10
Cartoline di Stato doppie	0 10	0 20	0 20	0 30
a) stampe non periodiche in genere, spedite isolatamente di seconda mano (per ogni 50 grammi o frazione)	0 02	0 02	0 05	0 05
b) stampe non periodiche spedite dagli editori col metodo del conto corrente con un minimo di 500 esemplari (per ogni 50 grammi o frazione)	0 02	0 02	0 01	0 01
c) libri ed opuscoli spediti direttamente con applicazione di francobolli da parte degli editori e con le formalità da stabilirsi per regolamento: per ogni esemplare e per ogni porto di 50 grammi o frazione	—	—	0 01	0 01
Espressi (oltre la francatura ordinaria)	0 25	0 25	0 50	0 50
Ricevute di ritorno	0 10	0 20	0 15	0 25
Pieghi di stampe ingombranti di qualunque forma quando uno dei lati superi 25 cm. (tranne se spediti dagli editori col metodo del conto corrente) oltre la tariffa ordinaria	—	—	0 10	0 10
Diritto fisso di raccomandazione per qualsiasi oggetto di corrispondenza	0 10	0 25	0 15	0 30
compreso le stampe inferiori a 500 grammi, le fatture commerciali, i campioni, i biglietti di visita e di augurio e le cartoline illustrate	0 05	0 10		
Vaglia inferiori a L. 25:				
fino a L. 10	0 05	0 10	0 10	0 15
oltre fino a L. 25	0 10	0 20	0 15	0 25
Stampe periodiche:				
a) giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dagli editori inclusi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e quelli che escono non meno di una volta al mese ed abbiano il carattere e lo scopo indicati nell'art. 71 del regolamento 10 febbraio 1908, n. 120				
fino a 50 grammi	0.005	Invariabilmente pel distretto e fuori.		
da oltre 50 fino a 60 grammi	0.006			
da oltre 60 fino a 75 grammi	0.0085			
da oltre 75 per ogni 25 grammi o frazione	0.0025			
b) periodici che escono non meno di una volta per semestre (riviste, bollettini, cataloghi) purchè spediti come sopra per ogni 50 grammi	0 01			

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1144;
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito agrario, gli Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di pietà, sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a concedere sovvenzioni agli agricoltori del Veneto per gli scopi contemplati nell'art. 5 del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1144, è aumentato di 60 milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni.
La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 saranno accordate dagli Istituti direttamente agli agricoltori quando non si possa ricorrere all'opera di enti intermediari.

Art. 4.

Gli Istituti corrisponderanno gli interessi dell'uno per cento sulle somme avute in anticipazione a sensi dell'art. 2. Il tasso dell'interesse a carico degli agricoltori, per le sovvenzioni accordate, non potrà eccedere il tre per cento.

Art. 5.

Le sovvenzioni per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e trasformazione dei prodotti, godono del privilegio stabilito agli articoli 9, 10, 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, avranno scadenza non superiore a due anni e dovranno essere rimborsate non oltre il 31 dicembre 1921.
Le sovvenzioni per acquisto di strumenti da lavoro, bestiame e macchine agricole godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, avranno la scadenza non superiore a 10 anni e saranno rimborsate a rate annuali non oltre il 31 dicembre 1930.
Alle sovvenzioni tutte è applicabile la disposizione di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui agli articoli precedenti e gli atti relativi, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa di bollo e di registro.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — STRINGHER — MEDA — CIUFFELLI — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1261;
Visto che con atto pubblico dell'11 febbraio corrente rogato dal dott. Tito Giuliani, R. notaio in Roma, si è costituito un consorzio per l'importazione della lana;
Su conforme deliberazione del Comitato interministeriale degli approvvigionamenti;
Su proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un consorzio per l'approvvigionamento della lana, con sede in Roma, formato dalle ditte costituitesi per mezzo dei loro procuratori all'atto pubblico 11 febbraio sopraricordato, nonchè da quelle che potranno in seguito farne parte, con le formalità che saranno stabilite nello statuto del Consorzio.

Art. 2.

Il Consorzio eserciterà la propria azione sotto la vigilanza del ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 319 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1261;
Visto che con atto pubblico del 6 febbraio corrente, rogato dal dott. Paolo Cassanello, R. notaio in Genova, e registrato a Genova il 7 febbraio successivo al numero 4014, si è costituito in Genova un Consorzio per l'importazione della juta;
Su conforme deliberazione del Comitato interministeriale degli approvvigionamenti;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un Consorzio per l'approvvigionamento della juta con sede in Genova composto delle ditte aderenti all'atto pubblico 6 febbraio corrente anno sopra ricordato e da quelle che potranno in seguito farne parte a sensi dell'atto stesso.

Art. 2.

Il Consorzio eserciterà la propria azione sotto la vigilanza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro e conforme ad uno statuto che sarà approvato dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio dei vaglia consolari, istituito col R. decreto dell'11 marzo 1867, n. 3631 e riorganizzato con decreto Reale del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª), è soppresso con effetto immediato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — FERA — SONNINO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con cui furono conferiti al Governo poteri eccezionali per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo alle Provincie ed ai Comuni di assegnare, a decorrere dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari nei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, una indennità mensile nella misura e con le limitazioni stabilite per gl'impiegati dello Stato dagli articoli 1, comma I e IV, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, restando abrogate le indennità concesse col decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Per la determinazione della misura dello stipendio superiore alle lire diecimila, agli effetti degli articoli 1, primo comma e 2 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, saranno computati i diritti di segreteria percepiti dall'impiegato in base alla media dell'ultimo triennio, ovvero stabiliti da apposite deliberazioni o convenzioni.

Per personale provvisto di uno stipendio mensile inferiore alle lire 100 se ammogliato, e inferiore alle lire 65 se celibe o vedovo senza prole e senza persone di famiglia conviventi ed a carico, l'indennità mensile sarà ridotta all'ammontare dello stipendio.

L'indennità suppletiva di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non potrà in nessun caso superare lo stipendio o salario mensile.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle Provincie e dai Comuni e regolarmente approvate.

Le indennità da corrispondersi agli impiegati, agenti, e salariati che prestano servizio presso l'Amministrazione dello Stato e un ente pubblico locale o presso diversi enti pubblici locali saranno ripartite a carico di ciascuna delle Amministrazioni obbligate, proporzionalmente agli stipendi rispettivamente dovuti.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo e nei limiti della somma occorrente, le Provincie sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati anche oltre il limite indicato nel secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148.

I Comuni, invece, in difetto di altre entrate, sono autorizzati a provvedervi gradualmente mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata dal decreto 5 agosto 1917 n. 1229, di quella sui pianoforti e sui bigliardi e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo (ovvero in luogo di essa, l'imposta sui locali) di famiglia o sul bestiame;

b) aumento della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati anche oltre il limite legale, ed applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156.

I Comuni che entro il mese di giugno 1919 non abbiano ancora provveduto in conformità a quanto dispone il presente decreto, saranno ritenuti inadempienti agli effetti dell'art. 220 della legge comunale e provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa, in conseguenza, provvederà di ufficio alle necessarie variazioni nei bilanci dei Comuni predetti, e, qualora occorra, potrà deliberare, in sostituzione del Consiglio comunale, i mezzi per far fronte alla spesa.

All'emissione dei relativi mandati si potrà procedere nonostante gravame in deroga al disposto dell'art. 128 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — MEDA — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 130 del 27 febbraio 1919;

Visto il decreto Ministeriale del 28 febbraio 1919;

Decreta:

Le dichiarazioni di possesso dei buoni della Cassa veneta dei prestiti, di cui all'art. 1° del decreto Ministeriale del 28 febbraio 1919, potranno essere accettate fino a tutto il 23 marzo 1919.

Roma, 20 marzo 1919.

Il ministro: STRINGHER.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 1948;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142;

Visto il decreto Ministeriale del 10 febbraio 1919;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta esecutiva del Comitato consultivo per i servizi relativi all'approvvigionamento delle pelli ed al controllo sulla produzione e sul commercio dei rispettivi manufatti, costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale del 10 febbraio 1919, sarà presieduta dal gr. uff. Adolfo Berio, direttore dell'Ufficio di politica economica e del commercio estero presso il Ministero dell'industria e del commercio, ed in sua vece dal comm. ing. Gomberto Veroi, capo dell'Ufficio pellami e calzature presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Ne faranno altresì parte: colonnello comm. Gaetano Arango Requeral, capo dell'Ufficio pellami e calzature presso il Ministero della guerra; signor Felice Ghersi, presidente della Federazione italiana dei Consorzi regionali dell'industria conciaria, rappresentante degli industriali; comm. Gennaro Maffettone, rappresentante degli industriali; comm. dott. Vittorio Casaburi, perito.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 17 marzo 1919.

Per il ministro: PARATORE.

IL COMMISSARIO GENERALE PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Vista la propria ordinanza 7 gennaio 1919 relativa al divieto del taglio dei pioppi;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza stessa ad alcuni altri Comuni onde assicurare l'approvvigionamento della legna di pioppo alle cartiere tutte delle provincie di Torino, Mantova ed Alessandria che possono avervi interesse;

Ordina:

Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza 7 gennaio 1919 sono estese anche ai Comuni di:

Agliè — Albiano d'Ivrea — Azeglio — Baio — Bairo — Baldissero Canavese — Banchette — Barone — Bollengo — Borgiallo — Borgomasino — Bozzolo — Bruzolo — Burolo — Bussoleno — Camino — Candia Canavese — Caniscbio — Caravino — Castellamonte — Castellazzo Bormida — Cavagnolo — Chianoc — Chiavrie — Chiusa San Michele — Ciconio — Colleretto Parella — Cossano Canavese — Cuceglio — Cuorgnè — Fiorano Canaveso — Foglizzo — Foresto di Susa — Isola Sant'Antonio — Lassolo — Lombriasco — Loranzè — Lusigliè — Macello — Maglione — Masino — Molino dei Torti — Montalenghe — Montalto Dora — Montanaro — Morano sul Po — Orio Canavese — Osegna — Palazzo Canavese — Parella — Pavone Canavese — Perosa Canavese — Pertusio — Pietra Marazzi — Piovera — Piverone — Ponte Stura — Quagliuzzo — Romano Canavese — Selassa — Salerano Canavese — Samone — San Didero — San Giorgio Canavese — San Giorio — San Giusto Canavese — San Martino Canavese — San Ponzo Canavese — San Raffaele e Cimena — Scarmagno — Settimo Rottaro — Strambinello — Tina — Verrua Savoia — Vestignè — Vialfrè — Vigone — Villardora — Villaregia — Virle — Visone.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 del Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 19 marzo 1919.

Il commissario generale: DE VITO.

R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visto il regolamento 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra;

Visto l'art. 1 della Nostra ordinanza 22 febbraio 1919;

Visto l'art. 5 del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 560;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Dalla data dell'entrata in vigore della precedente Ordinanza 22 febbraio 1919, i procedimenti pendenti, o che dovrebbero essere iniziati dinanzi ai tribunali di guerra aventi sede nei confini del Regno, per i reati soggetti alla giurisdizione militare perchè in tempo di guerra o comunque devoluti alla giurisdizione militare da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra, sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, eccettuati i procedimenti per i reati previsti dagli articoli 371 e 375 cod. pen. ordinario e per quelli di tradimento, spionaggio, devastazione e saccheggio.

Zona di guerra, 14 marzo 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 13 febbraio 1919:

Mazzaglia dott. Emanuele, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° gennaio 1919 e per la durata di mesi tre.

Con decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1919:

Ferrara dott. Gerardo, agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° febbraio stesso e per la durata di mesi sei.

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5-8 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di marzo e aprile 1918.

N. B — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 5-8 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
20-12-1917	Allen Edgar & Co. Limited, a Sheffield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli non lavorati o parzialmente lavorati da usarsi nell'industria (che non siano fogli di ferro zincato o fogli di ferro, stagno e acciaio); oggetti di metallo generalmente non taglienti (non comprese le zappe, pale, vanghe, forcine da fieno, da letame, da scavo, picconi, paletti martelli, ventilatori di scarico e cappucci per camini fatti di metallo), punte di miniere, torte ed altre, frese ed altri utensili per fresatrici, macchine utensili, ecc. Già registrato nella Gran Bretagna	155-55	16738	3-4-1918
20-12-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio e ferro liscio o parzialmente ondulato da usarsi nell'industria, lime ed altri oggetti di coltelleria e utensili da taglio, incudini, morse, martelli ed altri oggetti di metallo. Già registrato nella Gran Bretagna	155-56	16739	3-4-1918
20-12-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio Già registrato nella Gran Bretagna	155-58	16741	3-4-1918
20-12-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio e altri metalli lavorati o no da adoperarsi nell'industria; macchine di ogni specie e parti di macchine, escluse macchine agricole, orticole e loro parti; oggetti di coltelleria e utensili da taglio, compresi lime, seghe, pattini; oggetti di metallo Già registrato nella Gran Bretagna	155-59	16742	3-4-1918
15-1-1918	Sacco Antonio, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi, pellami e simili materiali preparati di concia	155-88	16786	27-4-1918
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
2-1-1918	Corradi Achille, a Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro	155-85	16780	27-4-1918
26-9-1917	Harris Chas & Thos. & Co., Limited, a Calne, Wiltshire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lardo, prosciutti, strutto, carne di maiale, salsiccie, minestre, carni in conserva e preparati di carne, estratti di carni e di verdure, verdure in conserva, pesci e selvaggina	155-37	16677	25-3-1918
26-9-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lardo, prosciutti, strutto, carne di maiale, salsiccie, minestre, carni in conserva e preparati di carne, estratti di carne e di verdure, verdure in conserva, pesci e selvaggina	155-38	16678	25-3-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-1-1918	Lyons J. e Co., Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per alimentazione oppure ingredienti per alimentazione	155-75	16763	16-4-1918
10-1-1918	Mason George & Co. Ltd. a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salse, prodotti sotto aceto e simili generi	155-74	16762	16-4-1918
17-1-1918	Raggio L. y Hermanos (Ditta), a Buenos Aires	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva	155-68	16807	15-4-1918
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
28-12-1916	Branca Bernardino, Branca Dolfin Boldù Dolores e Branca Dolfin Boldù Carolina, proprietari della Ditta Fratelli Branca, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori	155-32	16286	25-3-1918
23-12-1916	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	155-33	16287	25-3-1918
23-12-1916	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	155-34	16469	25-3-1918
31-1-1917	Tedesco Annunziato (Ditta), a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	155-62	19306	15-4-1918
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
11-1-1918	Cook Edward & Co., Limited, a Bow, Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi comuni e profumati, candele, detersivi, articoli per toletta, per lavanderie, preparati per denti e capelli Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 299344 e 299845	155-82	16776	27-4-1918
12-1-1918	Hygienic Toilet Novelties Co., Ltd., a Londra e Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione per capelli	155-83	16778	27-4-1918
11-1-1918	Hodgson & Simpson Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinuere: saponi comuni, detergenti, oli per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, candele, cerini, amido, azzurro per biancheria (*blue*) ed altri preparati per lavanderie Già registrato nella Gran Bretagna al n. 351051	155-78	16772	16-4-1918
11-1-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele, sapone comune, detergenti, oli per illuminazione riscaldamento e lubrificazione, cerini e amido, azzurro per biancheria e altri prodotti per uso di lavanderia Già registrato nella Gran Bretagna al n. 59856	155-79	16773	16-4-1918
11-1-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele, saponi comuni, detergenti, cerini, amido ed altri preparati per lavanderie Già registrato nella Gran Bretagna al n. 329524	155-80	16774	16-4-1918
22-6-1917	Maison Rigaud, a Parigi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di profumeria e toletta	155-81	16515	27-4-1918
18-6-1917	Porcelli Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per la pelle	155-36	16512	25-3-1918
12-12-1917	Swan & Finch Company, a New York, sobborgo di Manhattan	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli e grassi lubrificanti Già registrato negli S. U. d'America al n. 112331	155-53	16732	3-4-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
16-1-1918	Aktiebolaget Lidköpings Sägbladsfabrik, a Liköping (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lame da seghe	155-89	16788	27-4-1918
8-1-1918	Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, a Göteborg (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine e parti di macchine e specialmente ruote dentate e ingranaggi in generale Già registrato in Svezia al n. 20225	155-64	16752	15-4-1918
20-12-1917	Allen Edgar & Co., Limited, a Sheffield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine di ogni specie e parti di macchine (esclusi mangani e macchine da cucire o qualsiasi altro oggetto simile Già registrato nella Gran Bretagna)	155-57	16740	3-4-1918
30-11-1917	Carena Vittorio, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili e macchine utensili, automobili, moto-cicli, cicli, loro parti e accessori ad essi relativi; macchine apparecchi e materiali elettrici in genere	155-49	16729	27-3-1918
31-12-1917	Cement-Gun Company, ad Allentown, Penn. (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine o apparecchi o loro parti per applicare cemento o materiali simili a strutture o superficie	155-87	16783	27-4-1918
9-1-1918	Mountford Fred. (Birmingham) Limited, a Lifford presso Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, parti di macchine, chiavette Già registrato nella Gran Bretagna al n. 292633	155-65	16753	15-4-1918
10-12-1917	Perego S. A. (Ditta), a Rho (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lame per seghe a nastro, circolari e alternative in genere, per legno e metalli	155-45	16719	27-3-1918
10-12-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lame per seghe a nastro, circolari e alternative in genere, per legno e metalli	155-46	16720	27-3-1918
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere e apparecchi fotografici.**			
11-1-1918	Azavey S. - Fabbrica Italiana di Termometri (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: termometri in genere	155-77	16770	16-4-1918
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessorî; esplosivi.**			
5-1-1918	F. I. A. T., Fabbrica Italiana Automobili Torino, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: armi portabili, artiglierie, mitragliatrici, armi da guerra, da caccia, munizioni, sostanze esplosive e utensili da tiro	155-69	16836	15-4-1918
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione**			
13-12-1917	Turchi Guido, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: combustibile artificiale di alto potere calorifico, carbonizzato o crudo, in mattonelle di qualsiasi forma	155-60	16746	3-4-1918
10-1-1918	Turner Brothers Asbestos Company Limited, a Rochdale, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: amianto, articoli di amianto composti completamente o parzialmente di amianto o ricavati dall'amianto	155-73	16761	16-4-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc.; arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
8-1-1918	Fainily Carlo (Società Anonima), a Terranova Pausania (Sassari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materassi, cuscini ed articoli affini destinati a qualsiasi uso o di qualsiasi materia	155-76	16769	16-4-1918
22-11-1917	Index Visible, Incorperuted, a New Haven (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rubriche, registratori, cartelle, schede, porta-cartelle, schedari e porta-carteile metallici	155-48	16728	27-3-1918
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigeria, carrozzeria, trasporti in genere.**			
16-11-1917	Costruzioni Aeronautiche « Savoia » (Società Anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aeroplani in genere	155-40	16713	25-3-1918
16-11-1917	« Idrovolanti Alta Italia » (Società), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aeroplani in genere	155-41	16714	27-3-1918
4-12-1917	Liberty Motor Car Company, Detroit, Michigan (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili Già registrato negli S. U. d'America al n. 118420	155-50	16731	27-3-1918
8-11-1917	North British Rubber Company Limited, ad Edinburgh, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copertoni di gomma per automobili Già registrato nella Gran Bretagna al n. 378603	155-52	16726	3-4-1918
7-9-1915	Standard Motor Truck Company, Detroit, Michigan (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: telai per automobili, cambi di velocità, chassis, corpi di automobili e loro parti	155-31	15679	25-3-1918
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami.**			
12-1-1918	Jones Brothers, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mercanzie di cotone in pezze, costituite da cotone per camicie, tessuti, pezze in striscie, pezze di raso in striscie, battiste, fantasie e giaconette Già registrato nella Gran Bretagna al n. 116934	155-84	16779	27-4-1918
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale.**			
19-1-1918	Cappellificio Cooperativo (Ditta), a Sagliano Micca (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli	155-90	16792	27-4-1918
21-12-1917	Industria Bottoni a Pressione ing. Talvy & Co. (Società Anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bottoni a pressione	155-47	16725	27-3-1918
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
10-12-1917	Eastern Rubber Company, a Filadelfia, Pa. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogati vulcanizzanti e riempitivi d'aperture per articoli di gomma e composti di gomma Già registrato negli S. U. d'America al n. 113035	155-44	16718	27-3-1918
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
9-1-1918	Hinks, Wells & Co. (Ditta), a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini comprendenti penne stilografiche e oggetti di cancelleria, fatti di metallo	155-71	16759	16-4-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.**			
3-12-1917	Aktieselskapet Viaticum, a Cristiania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico contro il mal di mare	155-43	16717	27-3-1918
3-12-1917	Attias Giacobbe Giacomo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cementi per otturazioni dentistiche, liquido relativo di presa, guttaperca e amalgame per otturazioni dentistiche	155-42	16716	27-3-1918
10-1-1918	Candela De Meglio Ott. & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di magnesia	155-72	16760	16-4-1918
22-11-1917	Colombo Enrico, a Como	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	155-39	16711	25-3-1918
21-2-1918	Gazzoni cav. A. & C. (Ditta), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato contro la tosse	155-70	16881	15-4-1918
23-6-1917	Giordano Leontina, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale lozione per capelli	155-35	16479	25-3-1918
2-1-1918	Società Chimico-Industriale Petri Giovanni & Figlio, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ittiolo	155-63	16749	15-4-1918
31-12-1915	Pezziol G. B. (Ditta), a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	155-61	15322	15-4-1918
9-1-1918	Società Farmaceutica Romana Evaristo Garroni, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	155-66	16754	15-4-1918
9-1-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	155-67	16755	15-4-1918
31-12-1917	Watkins R. L. Company, a Cleveland, Ohio (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido per la lavatura e sgrassatura dell'epidermide	155-86	16781	27-4-1918
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
		. . . .			
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
13-12-1917	Rouquelle Eugène, a Marsiglia (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici destinati all'epurazione delle acque d'alimentazione, presentati sotto forma di soluzione, di compresse, in ampolle, in boccette od in fogli di carta reattivi Già registrato in Francia al n. 14655	155-54	16733	9-4-1918
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
17-11-1917	Società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli Zuccheri, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciali involucri per marmellate	155-51	16699	3-4-1918

Avvertenza. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel giornale *Les marques internationales.*

Roma, 26 settembre 1918.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione) (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — **Data della ricevuta**: 3 settembre 1918 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Caserta — **Intestazione della ricevuta**: Nappi Annibale fu Pietro (pos. n. 645507) — **Titoli del debito pubblico** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 49 — **Consolidato** 3 50 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — **Data della ricevuta**: 10 settembre 1918 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: **Intendenza di finanza di** Bergamo — **Intestazione della ricevuta**: **Locatelli Giuseppe fu Alessandro, notaio in Bergamo (pos. n. 646094)** — **Titoli del debito pubblico al portatore nominativi n. 1 — Ammontare** della rendita L. 77 — Consolidato 3 50 0[0 — **Decorrenza 1° luglio** 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento **19 febbraio 1911, n. 298,** si diffida chiunque possa avervi interesse, **che trascorso un mese dalla**

data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 marzo 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 15 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.25	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89 20	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.00	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.94	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 18. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che nessuna notizia ufficiale della evacuazione di Odessa è giunta questa mattina a Londra.

L'occupazione di Kherson e di Nicolaieff da parte dei bolscevichi avvenne dopo un'accanita resitenza delle truppe francesi, che furono alfine costrette a sgombrare la città ed a ritirarsi nei pressi di Odessa.

Le guarnigioni tedesche, lasciate dietro le linee bolsceviche, non hanno apparentemente opposta alcuna resistenza, esse hanno abbandonato le armi e fraternizzano con i bolscevichi.

Tutta l'Ucraina è ora in potere dei bolscevichi.

POSEN, 19. — Le truppe polacche partite da Posen e concentrate a Przemysl hanno attaccato un distaccamento ucraino che occupava la ferrovia Przemysl-Leopoli, sconfiggendolo e facendo prigionieri.

Attualmente si sta riparando la ferrovia distrutta per un tratto di 25 chilometri.

Questo brillante successo militare non migliora la situazione, la quale è grave, perchè gli ucraini dispongono di forze preponderanti pronte ad intervenire e le forze disponibili dei polacchi non sono sufficienti per ristabilire l'equilibrio.

Soltanto un aiuto che venisse dal di fuori potrebbe liberare la città.

ZURIGO, 19. — Si ha da Berlino:

Il ministro per la difesa, Noske, ha visitato ieri Hindenburg a Kolberg, conferendo circa le questioni della difesa verso oriente, specialmente riguardo alla Prussia orientale.

Si è trattato anche dell'incorporamento dei volontari nella futura milizia dell'Impero.

PARIGI, 19 — Mentre sembrava raggiunto l'accordo fra la delegazione tedesca e le missioni alleate e si sperava che entro oggi il Governo di Berlino avrebbe dato la sua ratifica, i negoziati sono stati di nuovo interrotti stasera. Il Governo tedesco, di fronte all'intimazione di dare una risposta definitiva prima di mezzanotte, tenta all'ultimo momento di tergiversare, come se non bastessero i ritardi già da esso causati sotto vari pretesti alle trattative che da quindici giorni si svolgono a Posen.

Sembra che l'alto comando tedesco sia in aperto contrasto col Gabinetto di Berlino e non voglia impegnarsi come quest'ultimo a rispettare i patti dell'armistizio. Tale sarebbe la vera causa delle tergiversazioni del Governo tedesco.

La Commissione alleata deciderà domani le opportune misure.

POSEN, 19. — I tedeschi hanno rifiutato di firmare il protocollo per l'esecuzione dell'articolo primo dell'armistizio rinnovato a Spa il 16 febbraio, che riguardava la sospensione delle ostilità con la Polonia.

Tutte le clausole contenute in questo protocollo erano già note o previste. Il primo giorno in cui i plenipotenziari tedeschi si incontrarono a Kreutz con la Commissione interalleata le clausole stesse, accennate in via generale dai rappresentanti dell'Intesa, non sollevarono alcuna obiezione da parte dei tedeschi. Dopo 15 giorni di discussione ora i tedeschi rifiutano di sottoscrivere. Sembra che i tedeschi al pari degli ucraini vogliano trattare con l'Intesa da pari a pari, se non che non si tratta di una questione che verte soltanto tra la Polonia e la Germania.

La Polonia inchinandosi alla volontà dell'Intesa si è assicurata una solida garanzia che i suoi destini nazionali saranno tutelati. Da parte sua si è rigorosamente conformata alle decisioni di Parigi. Per questo e perchè il suo avvenire interessa strettamente le nazioni che stanno per decidere l'avvenire dell'Europa, l'Intesa ha assunto la tutela della Polonia in questo periodo transitorio affidandone il compito alla Commissione espressamente inviatavi.

La remissività dei plenipotenziari tedeschi dimostrata il primo giorno, mentre si iniziava lo sciopero generale a Berlino, è scomparsa ora che lo sciopero stesso è finito. I tedeschi sperano poter speculare su eventuali complicazioni ed intanto non essendosi mai adattati a quello che è avvenuto in Posnania, si preparano a prevenire le decisioni della Conferenza di Parigi circa le provincie polacche ancora sottoposte al dominio tedesco.

Le giornate storiche del 4 e dell'11 novembre sembrano ora dimenticate dal Gran quartiere generale tedesco.

ZURIGO, 19. — Si ha da Amburgo: Al circo Busch ha avuto luogo un comizio in massa di marinai. È stato approvato un ordine del giorno il quale dice: L'assemblea rifiuta la consegna della flotta mercantile tedesca chiesta dall'Intesa e fa obbligo ai marinai e agli operai tedeschi di abbandonare il lavoro a bordo delle navi, perchè non vi è una garanzia, dopo la loro consegna, che si avranno realmente i viveri promessi.

ZURIGO, 20. — Si ha da Amburgo: In seguito alla decisione presa ieri dai marinai dei piroscafi, il borgomastro Von Melle ed il borgomastro Schroeder non hanno potuto partire. La federazione degli operai dei trasporti ha emanato un manifesto nel quale si protesta contro la decisione dei marinai e si spiega che essi, quantunque i piroscafi battano bandiera interalleata, restano sotto comando tedesco e sotto la tutela del diritto tedesco. La *Vossiche Zeintung*

critica il contegno dei marinai, che osano sabotare un trattato concluso in nome del popolo tedesco.

L'opposizione dei marinai di lasciar partire le navi destinate all'approvvigionamento, suscita energiche proteste nella cittadinanza ed in tutto l'Impero.

Un gruppetto di marinai radicali chiese agli armatori di aumentare del cento per cento le mercedi, dichiarando che in caso contrario essi non sarebbero partiti.

La Lega degli ufficiali della marina mercantile e la Società macchinisti ed affini pubblicano un manifesto di protesta, invitando i loro membri a lavorare per l'approvvigionamento del popolo tedesco, in conformità della Convenzione di Bruxelles.

È stato trovato un numero sufficiente di marinai per equipaggiare i piroscafi dell'Intesa. Perciò due della prima squadra partono oggi. Anche a Brema i piroscafi sono pronti per la partenza.

Il *Vorwaerts* scrive che i marinai spartachiani di Amburgo, hanno tentato di attuare parte di quel piano che mira a produrre un tale sfacelo in Germania che non si possa resistere alle loro violenze. Non a torto si suppone che dietro l'episodio attuale vi sia l'opera russa.

STOCCOLMA, 20. — Un comunicato estone in data di martedì sera dice:

In vicinanza di Petschory abbiamo occupato il villaggio di Sheroberovn.

Il villaggio di Russkibor è stato preso dalle truppe ausiliarie finlandesi.

Nel settore di Marienbourg sono stati impegnati combattimenti sulla linea Friedenhof-Bennen-Bangeplan-Ludhe.

Un comunicato estone, in data mercoledì mattina, dice:

Il nemico ci ha attaccato a Marienbourg con automobili blindate. Siamo stati costretti ad abbandonare il ponte sulla Schrezbach. I combattimenti sono continuati sulla linea Kauksti-Bangeplan.

LONDRA, 20. — L' *Agenzia Reuter* pubblica: Notizie ricevute principalmente dal nord della Russia indicano una crescente ostilità degli operai contro il regime bolscevico e il grave carattere della situazione finanziaria del Governo dei *Soviets*. Le informazioni che giungono accennano alla scissione della frazione moderata dei menscevichi in seguito all'adesione del partito ai bolscevichi.

Si riferisce che il morale e la disciplina delle truppe bolsceviche nel nord della Russia sono pochissimo soddisfacenti specialmente per quanto riguarda la guarnigione di Pietrogrado. Parecchi ufficiali generali della settima armata bolscevica sono stati esonerati dalle loro funzioni per incapacità.

Nulla da annunciare dal fronte murmano.

Sul fronte di Arcangelo gli attacchi segnalati nella scorsa settimana sono cessati. La situazione delle truppe alleate su questo fronte è completamente soddisfacente. I tentativi dei bolscevichi di ricacciarle al mare sono completamente falliti.

Sul fronte meridionale l'esercito dei volontari mantiene le sue posizioni, ma i cosacchi del Don si ritirano lentamente dinanzi agli eserciti bolscevichi rinforzati.

Sul fronte orientale i siberiani hanno riportato un considerevole successo avanzandosi ad ovest di Perm nonchè a sud ed hanno occupate Ufa e Birsk.

LONDRA, 20. — Si ha da Copenaghen: Le truppe lettoni si sono impadronite di Mitau. I bolscevichi si ritirano su tutto il fronte.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 20. — Il *Temps* dice che i primi ministri delle grandi potenze ascolteranno oggi il generale Allenby, che deve ripartire in serata per il Cairo, e che esporrà la situazione attuale in Oriente.

Due questioni interessano maggiormente per il momento: la questione del ritiro delle truppe britanniche, che occupano varie regioni orientali, per le quali l'Inghilterra non sollecita il mandato, e quella dell'attribuzione definitiva dei mandati alle diverse potenze europee nel levante e delle delimitazioni delle loro sfere di influenza.

Un memoriale consegnato dai delegati cinesi alla conferenza della pace domanda la restituzione di Kiao-Ceu, perchè la concessione non fu liberamente consentita e perchè la Cina vi conservò dei diritti territoriali, che intende far valere. La Cina domanda inoltre che la consegna sia fatta direttamente e non per il tramite del Giappone, quantunque confidi nelle promesse di quest'ultimo.

Il memoriale chiede parimente la fine della occupazione militare di Scian Tung da parte del Giappone, poichè la continuazione dell'occupazione stessa potrebbe trascinare a gravi dissensi.

PARIGI, 20. — Il presidente del Comitato degli assicuratori marittimi italiani, cav. Canali, ed il consulente, prof. Cogliolo, hanno presentato all'on. Chiesa, delegato italiano nella Commissione per il risarcimento dei danni di guerra, un memoriale in sostegno del diritto degli assicuratori di essere indennizzati dai nemici per le enormi indennità pagate per i siluramenti.

L'on. Chiesa ha riconosciuto che il nemico deve pagare i danni causati dai siluramenti, perchè contrari al diritto delle genti ed ha riconosciuto che quando sarà ottenuta la relativa indennità gli assicuratori potranno legittimamente far valere la loro azione per il risarcimento che per legge fu ad essi ceduta dall'assicurato.

PARIGI, 20. — La Commissione pei porti e le ferrovie ha esaminato le clausole da inserire nel trattato di pace circa la libertà di transito.

PARIGI, 20. — I rappresentanti degli Stati neutrali sono stati uditi oggi a titolo ufficioso all'Hôtel Crillon dal Comitato della Commissione per la Società delle nazioni, composto di Cecil, di Bourgeois, del colonnello House, di Himans, di Venizelos e di Vesnitch.

Il progetto del Patto presentato nella Conferenza plenaria del 14 febbraio ha servito di base alla discussione. Sono stati esaminati una quindicina di articoli; vari emendamenti sono stati presentati da alcune delegazioni neutrali.

Una seconda seduta avrà luogo venerdì alle ore 15 per terminare l'esame degli altri articoli del Patto. Sabato mattina la Commissione si riunirà alle ore 10 per discutere gli emendamenti proposti.

PARIGI, 21. — Nell'odierna seduta della Commissione per la legislazione internazionale del lavoro la discussione circa la « Carta del lavoro » si è chiusa con alcune importanti dichiarazioni di portata generale.

La Delegazione inglese sostenne che la Commissione si deve limitare alla fissazione di alcuni principii fondamentali da proporsi come clausole del trattato di pace. Il delegato Jouhaux comunicò invece una dichiarazione della Confederazione del lavoro di Francia la quale insiste per la formulazione di una vera « Carta del lavoro » sulle basi di quella formulata a Berna dai Sindacati operai e chiede che tutte le nazioni, nessuna esclusa, siano ammesse, nell'istituenda conferenza internazionale del lavoro.

La Delegazione italiana mise in rilievo che il punto di vista dell'organizzazione operaia francese è stato dalla Delegazione stessa sostenuto sino dall'inizio dei lavori della Commissione.

Si è proceduto all'esame delle singole proposte e sono state approvate le seguenti proposte:

Giornata legale di otto ore di lavoro nelle industrie; ammissione dei fanciulli nelle fabbriche non prima di quattordici anni di età; obbligo dell'istruzione professionale degli apprendisti dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età; libertà di associazione e di coalizione per i lavoratori ed i padroni; diritto per ogni lavoratore ad un salario adeguato occorrente a mantenersi in un conveniente tenore di vita; riposo settimanale per tutti i lavoratori, possibilmente domenicale; parità di diritti tra i lavoratori nazionali e i lavoratori immigrati e le loro famiglie riguardo alle condizioni di lavoro e alle assicurazioni sociali: parità di salario fra gli uomini e le donne quando esista parità di rendimento di lavoro.

Durante questa discussione svoltasi nella seduta antimeridiana ed in quella pomeridiana la delegazione italiana ha preso la parola

specialmente per combattere qualsiasi limitazione delle libertà sindacali e per sostenere le disposizioni pro emigranti.

La delegazione cubana ha spiegato il proprio voto di ieri sull'insieme del progetto britannico per la Conferenza permanente internazionale del lavoro. Essa ha dichiarato che intendeva di non disapprovare il progetto, ma di esprimere una riserva circa alcune disposizioni.

Il progetto viene così presentato alla Conferenza della pace approvato con voti unanimi meno l'astensione della Delegazione giapponese.

CRONACA ITALIANA

Roma a Trieste. — Ieri, nel pomeriggio, nella scuola femminile professionale « Regina Margherita », a Roma, il sindaco Colonna consegnò al presidente dell'Associazione fra i romani il tricolore destinato al municipio di Trieste, tricolore offerto dalla capitale per pubblica sottoscrizione.

Erano presenti deputati, assessori, consiglieri comunali, notabilità della letteratura e dell'arte, non che un numeroso stuolo di signore e signorine.

Dopo un solenne coro cantato dalle alunne della scuola, il sindaco pronunziò un patriottico discorso, coronato alla chiusa da scroscianti applausi.

La direttrice, signora Adele Ghirelli-Tosatti, pronunciò a sua volta una bellissima perorazione, riscuotendo il plauso generale.

Milano ai rappresentanti dell'esercito e dell'armata. — Il Comitato « Onoriamo l'esercito » offrì, ieri, nel salone Eden, una colazione ai rappresentanti dell'esercito e dell'armata, convenuti a Milano per la commemorazione delle Cinque giornate.

Presero parte alla festa le LL. AA. RR. il Conte di Torino e il Principe di Udine.

Allo spumante, il Conte di Torino pronunciò elevate parole, accolte da un formidabile grido di « Viva il Re! ».

Ai convenuti venne distribuita una medaglia commemorativa con la dicitura: « Agli eroi dell'esercito e dell'armata - Milano ».

Pro Dalmazia. — Ieri l'altro, al Politeama Rossetti di Trieste, presenti il generale Petitti e il sindaco senatore Valerio e numerosissimo pubblico, Sem Benelli pronunciò un patriottico discorso per rivendicare all'Italia l'Adriatico, ch'egli riaffermò « mare nostro », e per sciogliere un inno alla virtù del grande popolo italiano lavoratore.

Il patriottico discorso, durato un'ora e mezza, fu salutato alla fine da un'acclamazione indescrivibile dalla folla che sventolava i fazzoletti e bandierine tricolori.

La folla, all'uscita dal Politeama, continuò a manifestare il suo entusiasmo patriottico cantando l'inno di Mameli. All'albergo, Sem Benelli fu obbligato ad affacciarsi al poggiolo per pronunciare, fra acclamazioni frenetiche, brevi parole di saluto, con l'augurio che si adempiano i voti nostri per la Dalmazia.

Il capitano Colantoni propose ai cittadini un ordine del giorno, ch'essi acclamarono con evviva entusiastici.

*** A Pirano, martedì scorso, al teatro Tartini, affollatissimo, l'avv. Lupi declamò la « Sagra di Santa Gorizia » fra la commozione dei presenti.

L'avv. Simonelli, commemorando Vittorio Locchi, esaltò l'italianità incorruttibile della Dalmazia

Infine fu proposto e votato all'unanimità un ordine del giorno in cui, fra l'altro, è detto che la cittadinanza di Pirano « fa suo il grido di dolore e di spasimo di tutta la Dalmazia ed invoca la sua liberazione e la ricongiunzione al territorio nazionale nel nome della storia, del diritto e della civiltà contro le insidie e le frodi che pullulano dalle scorie e dalle ceneri di una barbarie abbattuta e distrutta per sempre ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PRAGA, 19. — Stamani, alle ore 11, il presidente della repubblica Masaryk ha ricevuto la Commissione italiana incaricata della consegna delle polizze di assicurazione ai combattenti ufficiali ceko-slovacchi del corpo d'Italia.

Il presidente si è intrattenuto per oltre un'ora con la Commissione vivamente interessandosi della geniale organizzazione e si è compiaciuto per il pensiero generoso di affratellare i combattenti ceko-slovacchi con i combattenti italiani.

Il presidente Masaryk ha avuto parole di viva simpatia per il generale Solaro, presidente della Commissione e rappresentante del Comando supremo italiano, e per il comm. Scodnik nella sua duplice qualità di vice-direttore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e vice-presidente della Lega italo-ceko-slovacca.

Il presidente ha avuto poi un colloquio con il generale Piccione, comandante supremo delle truppe di occupazione della Slovacchia, compiacendosi della sua opera.

Alle ore 3 pom. nella sala di onore al Hradcany si è svolta la solenne cerimonia per la consegna delle polizze agli ufficiali.

Erano presenti il generale Pelle con il suo stato maggiore, il generale Piccione, il ministro d'Italia comm. Lago ed il ministro per la difesa nazionale Klofac.

Hanno parlato il generale Piccione, il generale Solaro e il comm. Scodnik.

Il ministro Klofac, ringraziando, ha dichiarato di parlare in nome dell'intero Ministero, in nome della nazione intera, che guarda i suoi figli venuti dall'Italia con ammirazione per le loro opere di patriotti e di soldati e con riconoscenza affettuosa per il popolo che li ospitò e li ebbe fratelli.

VALONA, 19. — In tutta l'Albania avvengono manifestazioni patriottiche e solenni comizi di albanesi che protestano contro le pretese greche e serbe e contro Essad Pascià che è chiamato traditore della patria e che affermano la loro incrollabile volontà di costituire l'unità albanese, aderendo incondizionatamente al Governo provvisorio di Durazzo.

ZURIGO, 19. — Si ha da Berlino: Verrà istituita una guardia cittadina per la difesa della proprietà; una guardia analoga sarà creata nei sobborghi. Una divisione di cavalleria della guardia è stata incaricata di organizzarla.

LUSSEMBURGO, 20. — La Camera ha approvato con 30 voti contro 20 il progetto di far decidere da un *referendum* popolare se si debba mantenere l'attuale dinastia o instaurarne una nuova, oppure scegliere il regime repubblicano.

BRUXELLES, 20. — Il Governo belga ha riconosciuto l'indipendenza e la sovranità dello Stato polacco. Una nota diretta al delegato polacco nel Belgio esprime calorosi voti per la prosperità della Polonia, ormai arbitra dei propri destini.

LONDRA, 20. — Il divieto di noleggiare navi straniere senza autorizzazione del controllore della navigazione sarà prossimamente abrogato. La domanda di autorizzazione non sarà più necessaria per i noleggi il cui corrispettivo non oltrepassi i 35 scellini per tonnellata di portata lorda.

Oggi il Re Giorgio ha ricevuto in udienza al palazzo di Bukingham il brigadiere generale Armando Mola.

Camera dei Comuni. — Bonar Law annuncia che la Commissione ufficiale per l'industria del carbone ha presentato tre relazioni, una da parte dei minatori, una da parte dei proprietari delle miniere, ed una da parte del giudice Sankey, presidente della Commissione, e da parte dei tre rappresentanti di altre industrie.

ZURIGO, 20. — Si ha da Vienna: Si comunica ufficialmente che la domanda dell'ex-imperatore Carlo di trasferirsi in Svizzera, è stata fatta d'accordo col governo dell'Austria-tedesca nell'interesse della repubblica e della sicurezza personale dell'ex-imperatore.

La *Neue Freie Presse* invece afferma di avere appreso dal castello di Eckartsau che Carlo non domandò che gli venga concesso di ritirarsi in Svizzera. Si tratta invece di un esilio, che peraltro soltanto l'assemblea nazionale avrebbe avuto il diritto di decretare.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.